

**COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della società X S.p.A., presentata al Comitato per il tramite della Direzione regionale del ===== dell'Agenzia delle entrate, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, co. 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine ad un'operazione di scissione societaria.

Rilevato che l'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla predetta Società ai sensi dell'art. 21, co. 9, della legge n. 413 del 1991.

Udito il relatore dr. Francesco FRETTONI.

Premesso che:

la Società istante si occupa di sistemi di gestione e di visualizzazione di dati, di tecnologie per il traffico e la sosta, di sistemi per l'orologeria industriale ed è proprietaria di alcuni immobili, mentre altri li conduce in leasing;

intenderebbe operare una scissione parziale proporzionale, in modo da attribuire ad una società di nuova costituzione tutti i cespiti immobiliari, mentre la scissa continuerebbe a svolgere esclusivamente l'attività commerciale operativa;

gli immobili trasferiti in capo alla beneficiaria verrebbero da questa affidati in locazione alla scissa, che continuerebbe a svolgervi la propria attività commerciale; ciò riguarderebbe anche gli immobili oggetto di utilizzazione in leasing, che sarebbero posti a disposizione della scissa mediante sub-locazione, previo assenso della società di leasing;

la giustificazione economica dell'operazione è indicata nell'opportunità di separare l'attività commerciale in senso stretto, al fine di favorire la ricapitalizzazione della società operativa (la scissa) mediante aumenti di capitale sottoscritti da nuovi soci e/o investitori istituzionali, agevolati dall'eliminazione dell'incidenza del valore degli immobili;

a favore dell'assenza di profili di elusività l'istanza pone in evidenza alcuni elementi di valutazione: la compagine sociale della beneficiaria sarebbe la medesima della scindenda; la scissione avverrebbe a valori di libro, senza emersione di plusvalenze o minusvalenze; non vi sono propositi di cessione a terzi delle quote della beneficiaria o di sua liquidazione; gli immobili continuerebbero ad essere oggetto di una gestione imprenditoriale in forma societaria;

nell'istanza si ritiene che tale operazione di scissione, priva di caratteri di elusività, consentirebbe in modo legittimo il trasferimento del contratto di leasing dalla scissa alla beneficiaria senza che si produca l'emersione della sopravvenienza attiva, costituita dal valore normale del bene, prevista dall'articolo 88, ultimo comma, TUIR per il caso di cessione del contratto di locazione finanziaria.

Considerato che, ai sensi della normativa sull'interpello presso questo Comitato (art. 21, co. 9, della legge n. 413 del 1991 e art. 5, co. 2 e 3, D.M. n. 194 del 1997), è necessaria da parte del contribuente una precisa esposizione e documentazione "del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata" e di "tutti gli elementi conoscitivi utili", ai fini "della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata" e più in generale "della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, nonché della reale portata dell'operazione".

Osservato che:

l'istanza si limita a descrivere lo schema dell'operazione, senza però illustrare l'identità e la consistenza dei principali elementi giuridico-economici, fra cui in particolare: compagine societaria e capitale sociale; forma societaria della beneficiaria; numero, caratteristiche e valori degli immobili detenuti in proprietà e di quelli utilizzati in regime di leasing; durata, canoni e quota di eventuale riscatto del(i) contratto(i) di leasing; modalità di utilizzazione degli immobili ai fini dello svolgimento dell'attività commerciale operativa;

non sono documentati i conti economici e patrimoniali della società, né i dati reddituali, né l'eventuale presenza di perdite pregresse e la loro riportabilità;

non vi è indicazione dell'entità del prospettato aumento del capitale sociale della scissa, né, conseguentemente, del "rapporto di forza" che si configurerebbe tra le partecipazioni degli attuali soci e le partecipazioni dei nuovi soci, sottoscrittori del predetto aumento;

difetta, insomma, complessivamente, la rappresentazione concreta dei risvolti economici e fiscali dell'operazione, che diano il senso della sua reale portata .

Ritenuto quanto sopra un difetto di specificazione e documentazione di elementi delineati nell'istanza e non un'integrale mancanza di rappresentazione di elementi essenziali della fattispecie (il che comporterebbe da subito un giudizio di inammissibilità dell'istanza), il Comitato, visto il citato art. 5, co. 13, del D.M. n. 194 del 1997, fissa un termine di quarantacinque giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per l'integrazione dell'istanza ai sensi delle osservazioni sopra enunciate, rinviando all'esito la formulazione del definitivo parere.

Così deliberato in Roma, il 26 gennaio 2007